

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI, GIUST, DE ZAN, BEORCHIA**
e **GIACOMETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, concernente disposizioni a favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore del personale del Corpo di pubblica sicurezza, al secondo e terzo comma dell'articolo 2 prevede che i tenenti colonnelli del ruolo ordinario, cessati o che cesseranno dal servizio per « qualsiasi causa » nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1979, possono essere valutati per l'avanzamento e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso.

Requisiti richiesti: anzianità di 4 anni nel grado, oppure anzianità complessiva di servizio di 30 anni, successivamente ridotti a 25 per effetto dell'articolo 2 della legge di modifica 12 aprile 1976, n. 205.

Detta normativa è stata successivamente estesa ai pari grado del Corpo della guardia di finanza dalla legge 21 dicembre 1977, n. 932, la quale però, al secondo comma dell'articolo 2, ne ha notevolmente ridotto la sfera di applicazione, limitando il beneficio agli ufficiali deceduti o dichiarati permanentemente inabili al servizio incondizionato e a quelli cessati dal servizio per limiti di età.

Da una tale restrizione è derivata ai danni dei tenenti colonnelli del Corpo della guardia di finanza una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi della pubblica sicurezza.

Mentre questi ultimi, infatti, nella ipotesi di precongedo volontario con il requisito minimo di 25 anni di anzianità complessiva, di fatto hanno potuto beneficiare in ogni caso della normativa in parola, i primi ne sono stati sistematicamente esclusi, qualunque sia stato l'anticipo di tempo con il quale avevano chiesto il precongedo. Al limite anche un precongedo del tutto formale e simbolico di pochi giorni o addirittura di un giorno soltanto (come quello richiesto al termine della loro carriera da ufficiali ex combattenti per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 336 del 1970) è stato sufficiente per la loro esclusione dal beneficio di cui trattasi, beneficio che i pari grado della pubblica sicurezza hanno potuto invece conseguire anche se volontariamente congedatisi con anni di anticipo. Una disparità di trattamento così grave, dalla quale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono derivate situazioni assurde come quella sopra descritta, appare ovviamente inammissibile fra Corpi di polizia appartenenti allo stesso Stato.

Per quanto sopra si propone per un elementare senso di giustizia che le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, previste a favore dei tenenti colonnelli del

Corpo di pubblica sicurezza vengano estese ai colleghi della Guardia di finanza alle stesse condizioni e modalità.

All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, valutato in lire 5 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è modificata, con effetto dal 1° gennaio 1971, come segue:

« I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della Guardia di finanza, cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979, per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato 4 anni di anzianità di grado o di anzianità complessiva di servizio non inferiore ad anni 25, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, e collocati nella posizione di congedo che ad essi compete, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario in corso alla data della sua entrata in vigore, valutato in lire 5.000.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.